



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ROGGERO</u> | <u>PAOLO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DONVITO</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FARANDA</u> | <u>PIETRO VINCENZO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8590/2015
depositato il 27/11/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T027162000 REGISTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE SPA
VIA AURELIO SAFFI 23 20123 MILANO MI

difeso da:
FORTE AVV. SIMONE
VIA AURELIO SAFFI, 23 20123 MILANO MI

- sul ricorso n. 4036/2016
depositato il 13/06/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160013782133001 REGISTRO 2013
contro:
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:
MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE SPA
VIA AURELIO SAFFI 23 20123 MILANO MI

difeso da:
FORTE SIMONE
VIA PETRARCA 203 80122 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8590/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2016 ore 09:30

N°

1022

PRONUNCIATA IL:

13 DIC 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 FEB 2017

Il Segretario

[Handwritten signature]



(segue)

- sul ricorso n. 5311/2016
depositato il 09/09/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T027162000 IMP.IPOTECARIA 2013
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T027162000 IMP.CATASTALE 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE SPA
VIA AURELIO SAFFI 23 20123 MILANO MI

difeso da:
FORTE SIMONE
VIA A. SAFFI 23 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8590/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2016 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, signor Carlo Carmine, nella qualità di trustee di B&b Trust, con sede in Milano, Via Saffi, 2, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte, per delega in calce del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via Saffi, n. 23, ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T027162000 del 30/7/2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio territoriale di Milano 1, con il quale venivano recuperate a tassazione maggiori imposte ipotecarie e catastali per euro 10.500,00, oltre interessi e sanzioni, relativamente ad un atto di scioglimento di un vincolo di destinazione di beni conferiti nel trust, domandandone l'annullamento.

Il ricorso è stato notificato il 4 novembre 2015 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, depositato in Commissione il 27/11/2015, rubricato sub r.g.r. 8590/2015 ed assegnato alla sezione prima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con memoria depositata il 18 dicembre 2015, domandando il rigetto del ricorso.

La società MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, signor Carlo Carmine, nella qualità di trustee di B&b Trust, con sede in Milano, Via Saffi, 2, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra, successivamente all'udienza del 19 aprile 2016, nella quale la Commissione, con riferimento al ricorso r.g.r. 8590/2015, disponeva l'avvio della procedura di reclamo di cui all'art. 17-bis, d. lgs. 546/92 ed all'esito negativo di detta procedura, procedeva alla riassunzione del processo con distinto ricorso, che riprendeva il precedente, rubricato 5311/2016, spedito all'Ufficio il 9/5/2016 ed assegnato alla sezione prima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con memoria depositata il 3 novembre 2016, domandando il rigetto del ricorso.

A seguito della notificazione della cartella di pagamento n. 06820160013782133001 da parte di Equitalia Nord s.p.a., con riferimento al suindicato ed impugnato avviso di rettifica, la società MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, signor Carlo Carmine, nella qualità di trustee di B&b Trust, con sede in Milano, Via Saffi, 2, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra, lo impugnava, domandandone l'annullamento: il ricorso veniva spedito al



concessionario delle imposte il 19/5/2016, depositato in Commissione il 13/6/2016, rubricato sub r.g.r. 4036/2016 ed assegnato alla sezione prima.

La Commissione, attesa l'identità delle parti e dell'oggetto delle tre controversie, due delle quali riguardano lo stesso atto impositivo e la restante la cartella emessa in esecuzione di detto atto, ha disposto la riunione dei ricorsi rr.gg.rr. 5311 e 4036 del 2016 al ricorso 8590/2015 ai sensi dell'art. 29, d. lgs. 546/1992.

All'udienza del 13 dicembre 2015 le cause riunite sono trattate e decise con la partecipazione dei difensori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare alla decisione è la rappresentazione dei fatti e delle posizioni assunte dalle parti in causa.

Il 12/4/2013 veniva stipulato l'atto istitutivo del trust "B&B Trust" a rogito del notaio Giuseppe Sicari, rep. 6491, racc. 4316. In tale occasione veniva nominato il trustee in persona della società ricorrente. L'atto veniva liquidato dal notaio con l'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa.

Il 31 luglio 2013, con atto del notaio Chiodi Daelli, rep. 183.060, racc. 41.729 si procedeva allo scioglimento del vincolo di segregazione limitatamente ad una delle unità immobiliari conferite nel trust. Con riferimento a tale atto l'Ufficio applicava le imposte catastali ed ipotecaria in ragione del 1% e 2% del valore dell'immobile.

Contestava l'accertamento la ricorrente, eccependo la nullità della notifica perché diretta ad un soggetto inesistente giuridicamente, il trust, dovendo semmai essere indirizzato e notificato al trustee, unico soggetto dotato del potere di rappresentanza verso i terzi. Nel merito, trattandosi di trust di scopo con il valore dei beni determinato sulla base della rendita catastale rivalutata, con applicazione degli artt. 34 e 56, d. lgs. 346/90, l'atto di scioglimento doveva essere trattato come risoluzione di donazione, operazione fiscalmente neutra, con il pagamento delle imposte nella misura fissa.

Con riferimento alla contestata mancanza di soggettività giuridica del trust e, quindi, dell'autonomia contributiva dello stesso, l'Ufficio richiamava l'art. 73 del TUIR, che include i trust tra i soggetti passivi dell'ires, richiamando decisioni della Cassazione favorevoli.

Quanto alla tassabilità in misura fissa dello scioglimento del vincolo di segregazione per uno degli



immobili conferiti nel trust, si tratterebbe di un argomento infondato secondo l'Ufficio in quanto, in generale, la costituzione di un vincolo di destinazione su di un bene è soggetto all'imposta sulle donazioni – e per l'effetto quelle ipo-catastali se dovute - in misura proporzionale e, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, anche lo scioglimento del vincolo doveva essere tassato in misura proporzionale, tassazione effettuata previa determinazione del valore del bene ai sensi dell'art. 51, co. 3, D.P.R. 131/1986.

Tanto premesso, secondo la Commissione la contestazione circa la validità della notificazione proposta dalla ricorrente è superata dalla sua costituzione in giudizio e dalla trattazione del merito della pretesa fiscale, fatti che rappresentano, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c., il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Quanto all'imposizione sull'atto di scioglimento del vincolo de quo, la Commissione, osservato che non ha comportato alcun trasferimento di ricchezza dal Trust/Trustee ai beneficiari, ma il ritorno del bene nel patrimonio del disponente, non si applica l'art. 2, co. 47 d. l. n. 262/2006 (conv. con modif. nella l. 286/2006), che prevede l'applicazione dell'imposta di donazione alla costituzione dei vincoli di destinazione, fattispecie legale che non ricorre nella vicenda in giudizio.

Il principio si applica anche con riferimento alle imposte ipo-catastali, che accedono in presenza di immobili, all'imposta sulle donazioni: per l'effetto, in difetto della costituzione di un vincolo, anzi in presenza di un ri-trasferimento al dante causa dei beni vincolati, non si applica l'imposta in misura proporzionale, ma fissa.

L'avviso di liquidazione impugnato è quindi annullato e, conseguentemente, la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione.


Alla soccombenza dell'Ufficio, segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 3.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 13 dicembre 2016.

Avv. Antonio Donvito

(il gestore)


dott. Paolo Roggero

(il Presidente)
